

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 539

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS,
DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2001 (*)

—————

Nuove norme in materia di prevenzione dei rischi da pesticidi:
disciplina di produzione, commercio, vendita e impiego dei
prodotti per la protezione delle piante

—————

—————
() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale legislazione che regola la produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci, oggi chiamati «presidi sanitari», ha un riferimento principale nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera *h*) dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio ai «fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate».

Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n. 283 del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che sostituiva per intero l'articolo 6 della precedente, istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, da funzionari tecnici della Sanità.

La principale novità apportata da queste modifiche all'articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962 è rappresentata dal fatto che i fitofarmaci sono soggetti a registrazione come presidi sanitari e non più come presidi medico-chirurgici.

La legge 30 aprile 1962, n. 283, detta norme di carattere generale, demandando ad altri atti la regolamentazione specifica.

Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia così complessa e delicata sia principalmente di grado subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due principali difetti dell'attuale legislazione in materia.

Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in modo capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi sono aumentati esponenzialmente, raggiungendo negli anni '80

le 200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900 miliardi di lire.

Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei fitofarmaci in commercio con l'ingresso, per esempio, dei sistemici e la diffusione dell'uso dei diserbanti (o erbicidi), ormai ampiamente noti per gli effetti inquinanti sulle acque di falda. Anche la ricerca sulla tossicità di questi prodotti si è notevolmente approfondita, al punto che, dal 1962 ad oggi, numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati dal mercato o severamente limitati nell'uso per comprovati effetti tossici in particolare teratogeni, mutageni e cancerogeni.

Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali diversi possono essere acquistati liberamente da chiunque, sono stati riconosciuti da più di un *test* scientifico come genotossici (fonte: banca dati *Bethesda University*). Queste constatazioni, unite alla numerosa documentazione che riporta dati relativi alla presenza sul mercato di percentuali variabili di derrate alimentari con residui di fitofarmaci più alti di quelli stabiliti dalla normativa vigente, rendono ineluttabile la convinzione che sia necessaria in tempi brevissimi una completa revisione della legislazione in materia, che definisca in maniera scientificamente inconfutabile, ma anche nel più grande rispetto della tutela della salute dei cittadini, un nuovo sistema di regolamentazione nella produzione, vendita e uso dei fitofarmaci.

A questo scopo è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale detta una nuova disciplina della materia. Esso inserisce alcuni principi del tutto nuovi, che forniscono serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di queste sostanze così al-

tamente pericolose per la salute umana, animale e per l'ambiente in generale.

I principi generali possono così essere sintetizzati:

a) definizione dei limiti di tolleranza dei residui dei fitofarmaci negli alimenti che verranno determinati dall'istituenda Agenzia italiana per la protezione fitosanitaria sulla base della tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza. È comunque in assoluto negata la possibilità di registrazione, e quindi la presenza residuale nei cibi, di fitofarmaci che siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi;

b) viene introdotto il concetto di somatoria dei residui, che non può essere superiore al limite massimo di residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente nel prodotto alimentare;

c) viene istituita l'Agenzia italiana per la protezione fitosanitaria, come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione sui fitofarmaci. All'Agenzia è demandato il compito di esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i fitofarmaci. Dette registrazioni sono valide per cinque anni;

d) vengono stabilite norme precise per la produzione dei fitofarmaci in stabilimenti all'uopo autorizzati;

e) si applica il concetto dell'obbligo di restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo il pagamento di una cauzione;

f) sono stabiliti i requisiti per la vendita, che è consentita solo ai laureati in scienze

agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari;

g) viene istituita la farmacia agraria, che è l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;

h) si stabilisce che per l'acquisto e l'uso di tutti i fitofarmaci è necessario che l'acquirente sia in possesso di un patentino conseguito dopo il superamento di un esame al termine di uno specifico corso. Detto patentino deve essere rinnovato ogni cinque anni;

i) viene istituito il ricettario per l'acquisto dei fitofarmaci. Sono abilitati al rilascio delle relative ricette i laureati in scienze agrarie o forestali, gli agrotecnici ed i periti agrari iscritti nei relativi albi professionali;

l) è istituito il registro di carico e scarico dei fitofarmaci per le farmacie agrarie;

m) è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non specializzate;

n) vengono previste restrizioni all'uso di fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio ambientale;

o) sono previste norme a tutela degli insetti impollinatori;

p) è prevista l'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci e di un'imposta alla vendita sugli stessi, i cui fondi saranno destinati a progetti di tutela della salute degli operatori agricoli, alla realizzazione di servizi agro-meteorologici e centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta biologica.

Sono infine previste alcune norme transitorie per permettere l'applicazione della legge con tempi diversificati e progressivi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Prodotti fitosanitari)

1. Le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, si applicano alla produzione, al commercio, alla vendita, al trasporto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, destinati alla protezione delle piante, mediante impiego:

- a)* in campo (agricoltura e silvicoltura);
- b)* in serra o in ambienti confinati;
- c)* in aree non agricole quali parchi e giardini pubblici, aree per attività sportive, piscine, aree industriali, aree limitrofe a vie di trasporto;
- d)* in orti, giardini e appartamenti;
- e)* per la conservazione di derrate alimentari, fatte salve le specifiche norme in materia di additivi alimentari.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alla produzione, al commercio, alla vendita e all'impiego di prodotti:

- a)* ad attività fungicida, lumachicida e insetticida, destinati alla protezione delle colture floreali e delle piante da giardino, di cui al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in com-

mercio di presidi medico-chirurgici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, così come identificati dal decreto del Ministro della sanità del 18 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1980;

b) destinati ad uso domestico per la protezione di piante in orti, giardini e appartamenti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al commercio, alla vendita ed all'impiego di gas tossici, di cui al regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti, nonché alla protezione delle derrate alimentari.

4. Per prodotti fitosanitari pronti all'impiego si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, quali diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.

Art. 2.

(Coadiuvanti l'azione dei prodotti fitosanitari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla produzione, al commercio, inclusa l'importazione, alla vendita e all'impiego:

a) dei prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione dei prodotti fitosanitari per la protezione delle piante, dei loro prodotti e delle derrate alimentari immagazzinate, messi in commercio a tale scopo;

b) dei prodotti, quali bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, destinati a favorire l'attività dei prodotti fitosanitari, messi in commercio a tale scopo;

c) dei prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di preven-

zione dei danni causati dagli organismi nocivi, messi in commercio a tale scopo.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta vincolante dell'Agenzia italiana per la protezione fitosanitaria, di cui all'articolo 6, di seguito denominata «Agenzia», definisce i requisiti dei prodotti, di cui al comma 1, relativi:

- a) alle documentazioni tecnico-scientifiche necessarie per dimostrare l'ammissibilità all'autorizzazione;
- b) agli imballaggi;
- c) alla classificazione per gli effetti sulla salute e sull'ambiente;
- d) all'etichettatura.

3. Sono esclusi dalle disposizioni della presente legge i mezzi meccanici.

Art. 3.

(Sostanze attive e sostanze per l'agricoltura biologica)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla produzione delle sostanze attive, destinate agli usi definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. L'immissione in commercio e l'impiego delle sostanze di cui al comma 5 destinate agli usi definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, non sono assoggettati ad autorizzazione se:

- a) vendute prive di denominazioni di fantasia;
- b) non in miscela tra loro o con le sostanze di cui al comma 1;
- c) immesse in commercio alle eventuali condizioni di cui al decreto del Ministro della salute di cui al comma 5.

3. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle sostanze e ai prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malat-

tie delle piante che possono essere impiegati per la produzione agricola biologica, di cui all'allegato II/B del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, purché:

a) non disciplinati da specifiche normative;

b) venduti privi di denominazioni di fantasia;

c) non in miscela tra loro o con le sostanze di cui al comma 1;

d) immessi in commercio alle eventuali condizioni di cui al decreto del Ministro della salute di cui al comma 5.

4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta vincolante dell'Agenzia, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, stabilisce l'elenco di sostanze destinate alla protezione delle piante non soggette ad autorizzazione come prodotto fitosanitario, e definisce:

a) se necessario, le prescrizioni generali relative alle condizioni per l'immissione in commercio e alle precauzioni per l'impiego;

b) gli impieghi per i quali i prodotti risultano efficaci, le relative modalità d'impiego e, se necessari, gli intervalli che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta o l'immissione in commercio dei vegetali trattati.

CAPO II

PRESCIZIONI GENERALI

Art. 4.

(Residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande)

1. Gli alimenti di origine vegetale e animale, le derrate alimentari immagazzinate, i prodotti alimentari trasformati e le bevande, di seguito denominati alimenti, non devono

contenere residui di sostanze attive destinate alla protezione delle piante in quantità superiore a 0,01 milligrammi di sostanza per chilogrammo di alimento, salvo diversi limiti di determinazione analitica differenziati per sostanza attiva stabiliti con decreto del Ministro della salute su proposta vincolante dell'Agenzia.

2. Con decreto del Ministro della salute, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere stabiliti i limiti massimi di residui di sostanze attive destinate alla protezione delle piante sugli o negli alimenti:

a) in attuazione di decisioni della Comunità europea, alla cui determinazione l'Agenzia partecipa con propri esperti, tenendo conto dell'eventuale esigenza di escludere determinati impieghi in Italia, al fine di ridurre il rischio di esposizione per la popolazione italiana;

b) disponendo eventuali esclusioni o limiti inferiori a quelli decisi dall'Unione europea per gli impieghi sul territorio nazionale, su proposta vincolante dell'Agenzia, in considerazione:

1) delle condizioni fitosanitarie, agricole e ambientali, incluse quelle climatiche;

2) delle buone pratiche agricole;

3) del rischio di esposizione dei consumatori in relazione alle diverse abitudini alimentari;

c) in via provvisoria per i valori non armonizzati dall'Unione europea, su proposta vincolante dell'Agenzia.

3. Il valore di limite massimo di residui di sostanze attive tollerabili negli alimenti, di cui al comma 2, tiene conto:

a) dell'esigenza di stabilire uno specifico valore limite cumulativo di due o più sostanze attive in uno stesso alimento, in relazione alle proprietà tossicologiche delle sostanze stesse e sulla base dei risultati di apposite ricerche scientifiche eseguite dall'Istituto superiore di sanità in merito alle sinergie tra le diverse sostanze attive;

b) della necessità di definire per gli alimenti per la prima infanzia, oggetto di specifica disciplina, un'elenco di sostanze attive per le quali possono essere stabiliti limiti massimi di residui non superiori ad un decimo del valore stabilito per gli alimenti corrispondenti e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a), sulla base dei risultati di apposite ricerche scientifiche eseguite dall'Istituto superiore di sanità;

c) della necessità di valutare il rischio di esposizione della popolazione a quantità di residui negli alimenti superiori alla dose giornaliera accettabile, tenuto conto della vulnerabilità differenziata per diverse fasce di popolazione, con particolare riferimento alla fascia compresa tra tre e diciotto anni;

d) dell'eventuale esigenza di prevedere limiti massimi di metaboliti delle sostanze attive, nonché di loro impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, di rilevanza tossicologica o ambientale.

Art. 5.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avendo facoltà di avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia, disciplinano:

a) per i prodotti fitosanitari autorizzati, le limitazioni o, in caso di dimostrata necessità, il divieto di impiego in aree protette quali centri abitati, abitazioni civili, aree ecologicamente vulnerabili, aree limitrofe a risorse idriche superficiali o sotterranee, parchi naturali, aree di ripopolamento della selvaggina;

b) per i prodotti fitosanitari ad attività diserbante, l'impiego in aree non agricole quali parchi e giardini pubblici, aree destinate ad attività sportive, piscine, aree indu-

striali, aree limitrofe a vie di trasporto, silvicoltura;

c) i periodi stagionali durante i quali non devono essere effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati, attivi sull'entomofauna utile ed altri organismi utili;

d) i trattamenti con mezzi aerei, da effettuare in situazioni particolari e di dimostrata necessità con prodotti fitosanitari specificamente autorizzati allo scopo, prevedendo autorizzazioni di detti trattamenti da sottoporre a idonee misure di controllo.

2. Le regioni e le province autonome possono disporre limitazione o divieto, anche temporaneo, di immissione in commercio e di impiego di prodotti fitosanitari autorizzati in aree vulnerabili nel territorio di propria competenza, con provvedimento motivato e su parere dell'Agenzia, al fine di tutelare l'ambiente e proteggere le risorse idriche vulnerabili e l'entomofauna utile.

3. Le regioni e le province autonome, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, individuano le aree vulnerabili nel territorio di competenza o in bacini di interesse interregionale, sulla base degli indirizzi tecnici generali e dei principi stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su parere dell'Agenzia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le regioni e le province autonome, tenendo conto degli indirizzi tecnici generali dell'Agenzia:

a) elaborano e realizzano piani annuali per il controllo ufficiale sui limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande, di cui al decreto del Ministro della sanità del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni;

b) elaborano e realizzano piani annuali per il controllo ufficiale su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, di cui all'arti-

colo 17, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

c) collaborano con l'Istituto superiore di sanità per la realizzazione di piani triennali di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 17, comma 4, lettere a) e c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente per la realizzazione di piani triennali di sorveglianza ambientale, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

e) elaborano e realizzano, in collaborazione con le associazioni professionali degli operatori agricoli, programmi di sostegno a metodi di produzione agricola alternativi a quelli basati sull'impiego di mezzi chimici.

5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente i provvedimenti di cui al presente articolo all'Agenzia ed al Ministero della salute, che provvede ad informare la Commissione della Comunità europea e gli altri Stati membri.

6. Le regioni e le province autonome individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un'Autorità per il coordinamento delle attività istituzionali competenti nella materia disciplinata dalla presente legge.

CAPO III

PROTEZIONE FITOSANITARIA E PREVENZIONE DEI RISCHI

Art. 6.

*(Agenzia italiana per la protezione
fitosanitaria)*

1. Per le finalità della presente legge è istituita l'Agenzia italiana per la protezione fitosanitaria e la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego dei pesticidi, dotata di persona-

lità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; l'Agenzia è organo tecnico-scientifico delle amministrazioni pubbliche nazionali e regionali.

2. L'Agenzia è sottoposta al controllo ed alla vigilanza del Ministro della salute. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

3. Sono organi dell'Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, da nominare con incarico triennale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; è composto da esperti di comprovata competenza e adeguata esperienza in materia di organizzazione e programmazione nei settori di competenza dell'Agenzia, dei quali:

1) cinque designati dai Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze;

2) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) il presidente del consiglio di amministrazione, da nominare con incarico triennale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con rappresentanza legale dell'Agenzia;

c) il collegio dei revisori dei conti, da nominare con incarico quinquennale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da tre membri proposti dai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

d) il direttore, con il compito di sovrintendere al funzionamento e alle attività dell'Agenzia, nominato con decreto del Mini-

stro della salute tra persone di adeguata e pertinente qualificazione scientifica con incarico quinquennale rinnovabile per una sola volta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) il consiglio tecnico-scientifico con il compito di dare parere vincolante sulle decisioni inerenti le competenze tecnico-scientifiche e sui programmi di attività e di ricerca dell'Agenzia, nonché di verifica dei risultati perseguiti; il consiglio tecnico-scientifico, nominato con incarico quinquennale dal Ministro della salute e presieduto dal direttore dell'Agenzia, è composto da:

1) sei esperti scelti tra il personale scientifico dell'Agenzia designati dal direttore di cui alla lettera d);

2) sei esperti di adeguata e pertinente qualificazione scientifica, nominati su proposta delle organizzazioni professionali degli agricoltori, delle associazioni dei titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, delle associazioni dei consumatori ed ambientaliste;

3) uno designato dal servizio fitosanitario nazionale;

4) uno designato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

5) uno designato dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

6) uno designato dal presidente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

7) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per le funzioni di istruttoria tecnico-scientifica nell'ambito delle proprie attività istituzionali l'Agenzia si avvale di una segreteria tecnico-scientifica, istituita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, e composta da un contingente massimo di quaranta unità, delle quali:

a) venti, scelte tra il personale civile della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche economici, di pertinente ed adeguata qualifica funzionale, che viene collocato in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

b) venti esperti di elevata qualificazione nelle materie di specifica competenza dell'Agenzia, assunti con contratto a termine di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile per eguale periodo.

5. Al contingente di cui al comma 5, lettera *a)*, è corrisposto il trattamento economico di provenienza ed un'indennità da stabilire con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; al contingente di cui al comma 5, lettera *b)*, è corrisposto il trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva, di cui al comma 4, e della segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 5, sono a carico dei soggetti interessati all'attività dell'Agenzia secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per spese di funzionamento si intendono:

a) i rimborsi delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti, incluse le missioni per la partecipazione alle attività tecnico-scientifiche oggetto di procedure stabilite dall'Unione europea;

b) gettoni di presenza alle riunioni ai componenti, o ai loro sostituti, in caso di assenza motivata dei titolari, della Commissione, da determinare con decreto del Mini-

stro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) le indennità relative agli incarichi per l'elaborazione dei rapporti di valutazione delle sostanze attive;

d) le attività generali.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze:

a) è adottato lo statuto dell'Agenzia;

b) sono determinate le qualifiche professionali e le relative dotazioni organiche;

c) sono determinate le unità e le modalità organizzative;

d) sono definiti gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore, dei membri del consiglio tecnico-scientifico e del collegio dei revisori dei conti, nonché del personale dell'Agenzia.

8. I regolamenti interni dell'Agenzia sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, sentito il consiglio tecnico-scientifico.

Art. 7.

(Funzioni e compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia svolge le funzioni ed i compiti di cui alla presente legge e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, già attribuiti al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle attività produttive, al servizio fitosanitario nazionale ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2. Sono attribuiti all'Agenzia i compiti e le funzioni seguenti:

a) acquisizione e valutazione, secondo i principi di valutazione e di decisione definiti

in sede comunitaria, delle documentazioni tecniche e scientifiche relative alle sostanze attive nuove o in revisione, di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, al fine di decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute;

b) acquisizione e valutazione, secondo i principi di valutazione e di decisione definiti in sede comunitaria, delle documentazioni tecniche e scientifiche relative ai prodotti fitosanitari, di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, al fine di decidere sull'ammissibilità dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute;

c) definizione delle condizioni di sicurezza per l'impiego da prescrivere nell'atto di autorizzazione di un prodotto fitosanitario;

d) valutazione dell'idoneità dei metodi analitici per l'identificazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari, nonché per la ricerca di residui negli alimenti e nelle bevande di sostanze attive o, se di rilevanza tossicologica o ambientale, dei relativi metaboliti o impurezze o prodotti di degradazione o di reazione;

e) esecuzione dei programmi sistematici di revisione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati;

f) acquisizione e valutazione delle documentazioni tecniche e scientifiche relative al rinnovo dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari autorizzati, al fine di proporre al Ministero della salute la decisione sull'ammissibilità del rinnovo;

g) acquisizione e valutazione delle documentazioni tecniche e scientifiche relative ai prodotti di cui all'articolo 2, al fine di decidere sull'ammissibilità dell'autorizzazione, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute;

h) gestione del sistema di rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui al regolamento concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti i presidi sanitari, di cui al decreto del Ministro della sanità del 25 gennaio 1991, n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni;

i) ricezione e valutazione delle denunce dei casi di intossicazione da antiparassitari, di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 638, e successive modificazioni;

l) autorizzazione degli impieghi sperimentali di prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 25;

m) riconoscimento di enti e organismi che effettuano prove in campo, di cui all'articolo 26;

n) supporto tecnico per la Fitofarmacopea Ufficiale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

3. L'Agenzia stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande, da adottare con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenendo conto:

a) della necessità di definire un valore limite cumulativo concernente la presenza simultanea di più sostanze nello stesso alimento o bevanda;

b) dell'eventuale esigenza di prevedere limiti massimi di metaboliti delle sostanze attive, nonché di loro impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, di rilevanza tossicologica o ambientale;

c) della necessità di evitare rischi di esposizione della popolazione a quantità di residui negli alimenti e nelle bevande superiori alla dose giornaliera accettabile, tenuto conto della vulnerabilità differenziata per diverse fasce di popolazione e per diverse abitudini alimentari;

d) della necessità che i prodotti alimentari e le bevande destinati alla prima infanzia, assoggettati a specifica normativa, siano privi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari o, comunque, contengano solo residui delle sostanze attive incluse in un'apposita lista positiva ed in quantità non superiori ad un decimo dei limiti massimi della stessa sostanza consentita negli alimenti e nelle bevande, tenuto conto delle prescrizioni di cui alla lettera a);

e) dei limiti massimi di residui determinati dall'Unione europea, alla cui determinazione l'Agenzia partecipa con propri esperti, nonché dell'esigenza di escludere determinati impieghi in Italia, al fine di ridurre il rischio di esposizione per la popolazione italiana.

4. L'Agenzia elabora indirizzi tecnici, assicura il coordinamento funzionale e cura la raccolta e la valutazione dei risultati relativi a:

a) programmi annuali di controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande, di cui al decreto del Ministro della salute 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni;

b) programmi annuali di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, attuato con decreto del Ministro della salute 26 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1996;

c) programmi triennali per la sorveglianza sanitaria ed ambientale degli effetti derivati dalla produzione e dall'impiego dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) programmi regionali di assistenza tecnica agli agricoltori, di lotta fitopatologica

integrata e di sostegno alla produzione agricola con metodi biologici.

5. L'Agenzia promuove accertamenti ed indagini in merito:

a) agli effetti agronomici, tossicologici, ecotossicologici ed ambientali delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari che le contengono, inclusi metaboliti, impurezze, prodotti di degradazione e di reazione, coadiuvanti o coformulanti di rilevanza tossicologica e ambientale;

b) alle sinergie tra le sostanze attive dei prodotti fitosanitari, al fine di definire l'eventuale necessità di individuare un limite massimo cumulativo di residui di più sostanze attive nello stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia;

c) all'esposizione degli operatori addetti alla produzione e all'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché all'esposizione della popolazione ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente;

d) ai metodi di lotta fitopatologica integrata, alle buone pratiche agricole alla verifica dello sviluppo di eventuale resistenza degli organismi nocivi ai prodotti autorizzati.

6. L'Agenzia svolge le attività di:

a) consulenza e supporto tecnico-scientifico, nella materia di competenza, alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province autonome, alle organizzazioni professionali degli agricoltori ed alle associazioni dei consumatori e ambientaliste;

b) consulenza e collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con il Servizio fitosanitario nazionale;

c) consulenza ed indirizzo tecnico-scientifico in materia di assistenza ai Paesi in via di sviluppo e di interventi di cooperazione con detti Paesi nel settore dei prodotti fitosanitari.

7. Le amministrazioni designano esperti dell'Agenzia a partecipare ai lavori tecnico-scientifici in sede comunitaria ed internazionale nelle materie di cui al presente articolo.

8. L'Agenzia assume iniziative di formazione, perfezionamento ed aggiornamento, promuovendo convegni, dibattiti, seminari e audizioni sui temi di propria competenza, rende noti mediante periodiche pubblicazioni i risultati delle proprie attività e delle documentazioni elaborate.

9. L'Agenzia, per lo svolgimento di studi particolari attinenti ai propri compiti, può stipulare accordi di collaborazione o convenzioni con amministrazioni, enti, associazioni università ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi. In particolare, per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, l'Agenzia stipula accordi di collaborazione con:

- a) l'Istituto superiore di sanità;
- b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- c) gli Istituti di ricerca agronomica indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- d) l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

10. L'Agenzia elabora proposte di aggiornamento delle norme di settore e, in particolare, quelle finalizzate:

- a) alla più efficace tutela sanitaria in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia;
- b) all'incentivazione di forme di lotta fitopatologica idonee ad uno sviluppo sostenibile;
- c) all'adozione di buone pratiche agricole;
- d) all'assistenza tecnica agli agricoltori;
- e) agli indirizzi tecnici e alle limitazioni concernenti l'impiego di prodotti disciplinati

dalla presente legge per trattamenti successivi alla raccolta.

11. L'Agenzia gestisce il sistema informativo e di monitoraggio per i prodotti fitosanitari, promuovendo la divulgazione dei dati, e fa parte del Sistema statistico nazionale.

12. L'Agenzia gestisce l'osservatorio sulla presenza di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nei comparti ambientali vulnerabili, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro della salute su parere vincolante del consiglio tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), al fine:

a) di raccogliere, elaborare e divulgare – almeno annualmente – i dati di controllo ufficiale, nonché i dati di monitoraggio eseguito da organismi pubblici e privati;

b) definire le linee-guida relative alle buone pratiche agricole;

c) definire gli indirizzi per i piani regionali di lotta fitopatologica integrata.

Art. 8.

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia)

1. Le dotazioni organiche dell'Agenzia sono stabilite, entro un contingente massimo di cento unità, inclusi gli addetti alla segreteria tecnico-scientifica di cui all'articolo 6, comma 4, entro il 31 dicembre 2002 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, provvedendo a ricoprire i posti in organico mediante inquadramento, anche su domanda degli interessati, di personale di varie qualifiche funzionali dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle regioni e di enti ed istituti pubblici, anche economici, in applicazione delle procedure di mobilità di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in po-

sizione di comando o di fuori ruolo ed in deroga ai rispettivi ordinamenti.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto *ad personam*, fino ad assorbimento, il trattamento giuridico ed economico spettante presso le amministrazioni, gli enti e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli addetti alle attività dell'Agenzia sono tenuti al rispetto della riservatezza in merito ai dati presentati e riconosciuti riservati ai sensi delle norme vigenti; essi non possono stipulare contratti di lavoro o di prestazioni d'opera, anche se di sola consulenza di carattere temporaneo, con le aziende produttrici o distributrici di prodotti fitosanitari.

CAPO IV

ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Art. 9.

(Stabilimenti di produzione di prodottifitosanitari)

1. Gli stabilimenti che producono o effettuano fasi parziali di produzione, quali la formulazione e il confezionamento o solo il confezionamento terminale, dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2, devono essere autorizzati dal sindaco del comune territorialmente competente, previ accertamenti tecnici ed ispettivi eseguiti in modo coordinato e conte-

stuale dalle competenti aziende sanitarie locali e dalle autorità competenti in base alle norme vigenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui:

a) al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo ai rischi di incidenti rilevanti;

b) al regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in materia di produzione di prodotti fitosanitari a base di gas tossici.

2. L'autorizzazione degli stabilimenti di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni.

3. I requisiti tecnici degli stabilimenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche degli impianti, dell'attività, del ciclo produttivo e delle caratteristiche delle lavorazioni insalubri.

4. Le autorizzazioni di stabilimenti di produzione di prodotti di cui agli articoli 1 e 2, rilasciate dal Ministero della salute ai sensi delle norme previgenti, devono essere rinnovate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo. Allo scopo il Ministero della salute trasmette ai sindaci competenti copia dei decreti di autorizzazione e delle relative documentazioni tecniche.

5. Le spese per le attività ispettive finalizzate all'autorizzazione di cui al comma 1 sono poste a carico dei titolari degli stabilimenti stessi, secondo tariffe, criteri e modalità definiti con provvedimento della giunta comunale competente.

6. Copia dell'autorizzazione e delle relative documentazioni tecniche, nonché eventuali ulteriori decisioni adottate a seguito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 11, sono

trasmesse all'Agenzia entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

7. Gli stabilimenti di produzione di prodotti di cui agli articoli 1 e 2 possono aderire al programma di certificazione di qualità ambientale, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le associazioni dei produttori, sulla base di un protocollo tecnico definito dall'Agenzia. Il possesso del certificato di qualità ambientale è requisito essenziale per la riduzione del 10 per cento della tassa di cui all'articolo 27, comma 2.

Art. 10.

(Stabilimenti di produzione di sostanze attive)

1. Gli stabilimenti di produzione di sostanze attive, di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere autorizzati dal sindaco del comune territorialmente competente, previ accertamenti tecnici ed ispettivi eseguiti in modo coordinato e contestuale dalle competenti aziende sanitarie locali e dalle autorità competenti in base alle norme vigenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui:

a) al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;

b) al regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in materia di produzione di prodotti fitosanitari a base di gas tossici.

2. L'autorizzazione degli stabilimenti di cui al comma 1, deve essere rinnovata ogni cinque anni.

3. Le autorizzazioni degli stabilimenti di produzione di sostanze attive di cui al comma 1, rilasciate ai sensi delle norme previgenti, devono essere rinnovate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.

4. Le spese per le attività ispettive finalizzate all'autorizzazione di cui al comma 1 sono poste a carico dei titolari degli stabilimenti stessi, secondo tariffe, criteri e modalità definiti con provvedimento della giunta comunale competente.

5. Copia dell'autorizzazione e delle relative documentazioni tecniche nonché eventuali ulteriori decisioni adottate a seguito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 11, sono trasmesse all'Agenzia entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

6. La produzione, il magazzinaggio, il trasporto e l'esportazione di sostanze attive oggetto di disposizioni di divieto anche ai sensi della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, devono essere espressamente autorizzati dal Ministero della salute, su parere dell'Agenzia, determinando le necessarie condizioni di sicurezza inclusa l'attestazione di indispensabilità di uso da parte delle autorità dello Stato di destinazione, e nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

7. Gli stabilimenti di produzione di sostanze attive, di cui all'articolo 3, comma 1, possono aderire al programma di certificazione di qualità ambientale, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le associazioni dei produttori, sulla base di un protocollo tecnico definito dall'Agenzia. Il possesso del certificato di qualità ambientale è requisito essenziale per la riduzione del 10 per cento della tassa di cui all'articolo 27, comma 2.

Art. 11.

*(Programmi sistematici di vigilanza
sulle attività produttive)*

1. La vigilanza sull'attività produttiva, di cui agli articoli 9 e 10, è effettuata regolarmente, almeno ogni anno, dalle aziende sanitarie locali, in collaborazione con le altre autorità competenti secondo le norme vigenti, sulla base di indirizzi tecnici dell'Agenzia.

2. L'autorizzazione alla produzione è ritirata qualora dall'attività di controllo sistematico risulti la mancanza dei requisiti in base ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione stessa.

3. I titolari delle autorizzazioni di stabilimenti di produzione di cui agli articoli 9 e 10 devono annotare i dati su schede di rilevazione concernenti le attività produttive, le vendite, l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari, conformi a un modello adottato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita l'Agenzia, con la specificazione delle parti soggette a tutela della riservatezza.

CAPO V

COMMERCIO E VENDITA
DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 12.

(Farmacia agraria)

1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate alla vendita dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2. Il titolare della farmacia agraria deve essere in possesso della laurea in scienze agrarie o forestali o del diploma di agrotecnico o perito agrario, e deve essere regolarmente iscritto ai relativi albi professionali.

2. È vietata la detenzione, il deposito anche provvisorio e la vendita di prodotti diversi dai prodotti di cui agli articoli 1 e 2 all'interno dei locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione per il deposito e la vendita di attrezzature destinate alla distribuzione e all'immagazzinamento dei prodotti medesimi nonché i mezzi di protezione di cui all'articolo 22.

3. Il commercio e la vendita, nonché l'istituzione di depositi e locali per il commercio, la vendita o la distribuzione dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 1 e 2, devono essere autorizzati dal sindaco territorialmente competente, previa verifica tecnica ed ispettiva dell'azienda sanitaria locale, mediante il rilascio al titolare di certificato di abilitazione e l'iscrizione in apposito albo tenuto dalle regioni e dalle province autonome, che ne trasmettono copia aggiornata ogni anno all'Agenzia.

4. I requisiti dei locali di vendita dei prodotti fitosanitari, nonché le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle norme previgenti devono essere rinnovate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I titolari di esse sono tenuti a:

a) adeguare i locali alle disposizioni della presente legge;

b) ove il titolare non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, affidare la responsabilità della conduzione tecnica a un laureato in scienze agrarie o forestali o un agrotecnico o perito agrario, regolarmente iscritto ai relativi albi professionali.

Art. 13.

(Registro di vendita)

1. I titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 12, comma 1, devono tenere un registro di carico e scarico delle vendite di prodotti di cui agli articoli 1 e 2, da aggiornare mensilmente; ad esso è equivalente un supporto informatico, corrispondente ai requisiti prescritti per l'adempimento di oneri di natura fiscale.

2. I titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 12, comma 1, devono tenere le schede di cui all'articolo 11, comma 3, stabilite con decreto del Ministro della salute, su parere dell'Agenzia.

CAPO VI

IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 14.

(Acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari)

1. L'acquisto dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 può essere effettuato esclusivamente da soggetti di età pari o superiore a diciotto anni.

2. L'acquisto dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2, classificati molto tossici, tossici e nocivi nonché di quelli per i quali l'autorizzazione lo preveda espressamente, può essere effettuato esclusivamente da soggetti in possesso del certificato di cui al comma 4 e di apposita prescrizione:

a) che specifichi nome, cognome e indirizzo dell'utilizzatore, il tipo e l'ubicazione della coltura da proteggere, l'organismo nocivo da combattere, la denominazione del prodotto e la relativa sostanza attiva, le modalità d'impiego (dose, numero, modalità di

applicazione ed epoca del trattamento) nonché eventuali precauzioni da adottare;

b) rilasciata, in originale e duplice copia, dai servizi fitosanitari delle regioni o delle province autonome, oppure da servizi di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali degli agricoltori o da un laureato in scienze agrarie o forestali o un agrotecnico o un perito agrario, regolarmente iscritti ai relativi albi professionali; l'esemplare originale della prescrizione è trattenuto dall'esercizio di vendita per essere allegata al registro di vendita di cui all'articolo 13, una copia dal servizio o dal professionista che la rilascia ed una copia dall'acquirente per essere allegata al registro dei trattamenti di cui all'articolo 15.

3. I prodotti disciplinati dalla presente legge devono essere impiegati in conformità:

a) alle condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione da parte del Ministero della salute;

b) alle prescrizioni stabilite da regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 5;

c) ai principi di buona pratica agricola e della lotta fitopatologica integrata.

4. L'impiego dei prodotti molto tossici, nonché di quelli per i quali l'autorizzazione lo preveda espressamente, è riservato esclusivamente ad operatori professionali, in possesso di apposito certificato di abilitazione, rilasciato dai competenti assessorati regionali e delle province autonome e recante il nome, il cognome e la residenza del richiedente.

5. Il certificato di abilitazione di cui al comma 4 è rilasciato alle persone che:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

b) abbiano frequentato, con esito favorevole da accertare con un esame-colloquio, un apposito corso di formazione, di cui al comma 6.

6. I corsi di formazione sono organizzati dai competenti assessorati regionali e delle

province autonome, che si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni professionali degli agricoltori, delle unità sanitarie locali, dei servizi fitosanitari regionali, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli ordini professionali provinciali interessati, nonché della consulenza e del supporto dell'Agenzia. I corsi di formazione, di durata di almeno centocinquanta ore, e di aggiornamento, di durata non inferiore alle trentasei ore, hanno per oggetto i seguenti argomenti:

a) elementi fondamentali sull'impiego corretto dei prodotti fitosanitari;

b) elementi fondamentali sulle caratteristiche tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari, nonché sulle corrette modalità di smaltimento degli imballaggi o delle rimanenze dei prodotti fitosanitari;

c) buone pratiche agronomiche, incluse quelle alternative all'impiego di prodotti fitosanitari;

d) elementi di legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

7. Sono esonerati dalle prescrizioni di cui al comma 2 e dall'esame-colloquio di cui al comma 5, lettera b), i laureati in scienze agrarie o forestali, gli agrotecnici, i periti agrari e i diplomati di scuole con indirizzo agronomico, previa presentazione di documentazione attestante l'iscrizione ai relativi ordini professionali o del relativo titolo di studio.

8. Il certificato di abilitazione di cui al comma 4 ha una validità di cinque anni ed è rinnovato previo superamento di un corso di aggiornamento. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, mantengono validità fino alla data di rinnovo.

Art. 15.

*(Registro di acquisto
e dei trattamenti con prodotti fitosanitari)*

1. Le aziende agrarie e gli utilizzatori professionali di prodotti di cui agli articoli 1 e 2 tengono il registro di acquisto e dei trattamenti effettuati o un corrispondente supporto per la gestione automatizzata, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia e tenendo conto delle decisioni già adottate da regioni o province autonome.

2. Gli utilizzatori di prodotti specificati al comma 1 effettuano le annotazioni relative agli acquisti entro trenta giorni dalla data dell'acquisto. Le annotazioni sul registro di cui al comma 1 devono essere effettuate entro:

a) il 15 gennaio dell'anno cui i dati si riferiscono, per quanto riguarda la giacenza iniziale;

b) il 15 gennaio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono, per quanto riguarda la giacenza finale.

3. Gli utilizzatori di prodotti specificati al comma 1 conservano presso il centro aziendale il registro di cui al comma 1, nonché copia della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 2, e dell'eventuale documentazione fiscale, da esibire su richiesta delle autorità territorialmente competenti in materia di controllo sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Detta documentazione può essere conservata presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria.

4. Gli utilizzatori di prodotti specificati al comma 1 possono adempiere agli obblighi di cui al medesimo comma mediante eventuali schede di acquisto e di utilizzazione di prodotti fitosanitari, definite in attuazione di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea, nazionali o regionali. In tale caso

dette schede sostituiscono il registro di cui al comma 1.

5. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre novanta giorni dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1.

Art. 16.

(Assistenza tecnica agli agricoltori)

1. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con i servizi fitosanitari e con le associazioni professionali degli operatori agricoli, promuovono servizi e piani di assistenza tecnica alle aziende agricole ed agli agricoltori.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei contributi di cui all'articolo 30, comma 3.

CAPO VII

INFORMAZIONE E FORMAZIONE, RILEVAZIONE DEI DATI DI VENDITA, ACQUISTO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 17.

*(Rilevazione dei dati di produzione, vendita,
acquisto e impiego)*

1. I titolari di stabilimenti di produzione di cui agli articoli 9 e 10, pena il ritiro dell'autorizzazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali competenti, che ne trasmettono copia all'Agenzia, le schede di cui al-

l'articolo 11, comma 3, con le seguenti informazioni:

a) l'identità delle sostanze attive e le relative quantità prodotte e vendute nel corso dell'anno precedente;

b) la denominazione, il numero di registrazione, il nome del titolare della registrazione e la quantità di prodotto fitosanitario, nonché l'indicazione delle sostanze attive in essi contenute, e le relative quantità prodotte nel corso dell'anno precedente;

c) la denominazione, il numero di registrazione, il nome del titolare della registrazione e la quantità di prodotto fitosanitario venduto all'utilizzatore finale.

2. I titolari di autorizzazioni di prodotti di cui agli articoli 1 e 2, pena il ritiro dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ciascun anno sono tenuti a trasmettere all'Agenzia, le schede di cui all'articolo 11, comma 3, con le seguenti informazioni:

a) la denominazione, il numero di registrazione dei prodotti fitosanitari, delle sostanze attive in essi contenute e le relative quantità immesse in commercio nel corso dell'anno precedente, specificando anche le quantità vendute direttamente all'utilizzatore finale;

b) il fatturato relativo a tutti i prodotti venduti nel corso dell'anno precedente.

3. I titolari dell'abilitazione alla vendita di cui all'articolo 12, comma 1, devono trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Agenzia, la scheda di cui all'articolo 11, comma 3, concernente i dati di vendita nel corso dell'anno precedente.

4. Le aziende agrarie e gli utilizzatori professionali di prodotti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettera *a)*, e all'articolo 2, tengono a disposizione degli organi di vigilanza e dell'Agenzia il registro dei trattamenti effettuati o un corrispondente supporto per la gestione automatizzata ai sensi del decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 18.

(Raccolta ed elaborazione dei dati)

1. L'Agenzia cura la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione e alla vendita di prodotti fitosanitari e di sostanze attive, di cui all'articolo 17, per quantità ed attività fitoiatrica riferite a singole sostanze attive e relativi prodotti fitosanitari, aggregando tali dati su base nazionale e regionale o sulla base delle esigenze evidenziate dalle competenti autorità regionali o delle province autonome, in relazione alla vulnerabilità di determinate aree, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

2. I risultati delle elaborazioni sono trasmessi ai Ministeri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, nonché alle regioni e province autonome ed alle organizzazioni di categoria che ne facciano richiesta; il rapporto su tale rilevazione è parte integrante della relazione di cui all'articolo 19.

3. L'Agenzia, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, assicura il necessario coordinamento delle rispettive competenze in materia di raccolta ed elaborazione dei dati di produzione e vendita dei prodotti fitosanitari e delle sostanze attive, al fine di evitare eventuali duplicazioni e oneri aggiuntivi.

Art. 19.

(Relazione annuale sulla protezione fitosanitaria e sui prodotti fitosanitari)

1. L'Agenzia cura la redazione della relazione sulla protezione fitosanitaria e sui prodotti fitosanitari, che il Ministro della salute di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta al Parlamento e rende pubblica annualmente.

2. La relazione di cui al comma 1 presenta i risultati e le valutazioni:

a) sui risultati dei controlli sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;

b) sui risultati dei controlli dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande;

c) sul monitoraggio degli eventuali effetti sanitari derivanti dalla produzione e dall'impiego dei prodotti fitosanitari;

d) sul monitoraggio degli eventuali effetti sui comparti ambientali derivanti dalla produzione e dall'impiego dei prodotti fitosanitari;

e) sulla situazione fitosanitaria, incluso lo sviluppo di fenomeni di resistenza, e sulle misure di lotta fitopatologica integrata;

f) sull'assistenza tecnica fornita agli agricoltori;

g) sulle misure di incentivazione finalizzate ad uno sviluppo della produzione agricola basata su tecniche che consentano la riduzione graduale di prodotti fitosanitari di significativo impatto sanitario ed ambientale.

Art. 20.

(Attività di informazione e pubblicità)

1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita soltanto su pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e deve riflettere fedelmente quanto riportato sulle etichette autorizzate, incluse le prescrizioni per consentire un impiego sicuro per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Il materiale informativo relativo ai prodotti fitosanitari deve riportare il numero di registrazione del Ministero della salute.

2. L'attività di informatore scientifico in materia di prodotti fitosanitari, anche in rappresentanza di aziende produttrici, distributrici o venditrici di prodotti fitosanitari, è consentita esclusivamente a laureati in scienze agrarie o forestali, chimica, chimica

e tecnologia farmaceutica, chimica industriale, ingegneria chimica, farmacia o altri titoli equipollenti, nonché ad agrotecnici o periti agrari, regolarmente iscritti nei relativi albi professionali. L'attività di informazione deve essere rivolta esclusivamente ai responsabili degli esercizi di vendita di cui all'articolo 12, comma 1, ai soggetti abilitati al rilascio delle prescrizioni, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *b*), e ai soggetti abilitati all'impiego di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Le regioni e le province autonome promuovono campagne di informazione e di formazione rivolte agli operatori agricoli, finalizzate ad assicurare livelli adeguati di conoscenza in materia di lotta fitopatologica, di lotta integrata, di sicurezza sanitaria ed ambientale.

CAPO VIII

TUTELA SANITARIA DEGLI OPERATORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Art. 21.

(Tutela sanitaria degli utilizzatori di prodotti fitosanitari)

1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari pericolosi, con rapporti di lavoro nell'ambito di aziende agricole o di servizi di assistenza tecnica, devono essere iscritti in apposito albo tenuto dalle regioni e dalle province autonome e devono sottoporsi alle visite mediche di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, opportunamente integrate da esami specifici mirati ai rischi ai quali il lavoratore è esposto.

2. Alla tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,

n. 303, dopo il numero 55, è inserito il seguente:

«55-bis. Prodotti fitosanitari; utilizzatori abituali; annuale e immediata in caso di segni di intossicazione».

Art. 22.

(Mezzi di protezione)

1. Per mezzi di protezione da usare durante i trattamenti si intendono:

a) indumenti, guanti, stivali, cappelli e cappucci con copricollo;

b) semi-maschere, maschere a facciale intero e caschi protettivi per la protezione delle vie respiratorie;

c) filtri per polveri, per aerosol, gas e nebbie, misti;

d) protezioni applicate su mezzi meccanici semoventi o nei luoghi di trattamento.

2. I mezzi di protezione da usare durante i trattamenti devono essere individuabili e non possono essere utilizzati da più operatori.

3. I mezzi di protezione devono rispondere a *standard* di sicurezza e specifiche tecniche conformi a quelli stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione o dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

4. Con decreto del Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli istituti pubblici addetti all'omologazione di sicurezza dei mezzi di protezione.

Art. 23.

(Omologazione delle attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari)

1. Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono rispondere a *standard* di sicurezza e specifiche tecniche conformi a quelli stabiliti dal Comitato euro-

peo di normalizzazione o dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli istituti pubblici addetti all'omologazione di sicurezza delle attrezzature di cui al comma 1.

CAPO IX

SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 24.

(Smaltimento degli imballaggi e dei contenitori usati)

1. L'acquirente di prodotti fitosanitari è tenuto a conferire ai centri di cui al comma 2 o a restituire gli imballaggi, i rifiuti di imballaggio e i contenitori usati di prodotti di cui agli articoli 1 e 2, nonché le confezioni solo parzialmente utilizzate, ai venditori, che allo scopo possono trattenere all'atto della vendita una cauzione non superiore al 10 per cento del prezzo di listino, da rimborsare all'atto della restituzione.

2. Le regioni e le province autonome promuovono iniziative incentivanti i venditori, gli utilizzatori, i titolari delle autorizzazioni e i distributori di prodotti fitosanitari, anche in forma associata tra loro, al fine di allestire centri di raccolta di imballaggi, di contenitori vuoti e di confezioni parzialmente utilizzate; tali centri devono essere autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

3. Il certificato di abilitazione di cui all'articolo 14, comma 2, o la prescrizione di cui

all'articolo 14, comma 3, costituiscono documentazione idonea per il trasferimento dal locale di vendita al luogo di impiego degli imballaggi, contenitori vuoti e confezioni parzialmente utilizzate di prodotti fitosanitari.

4. Gli imballaggi, i contenitori usati e le confezioni, solo parzialmente utilizzate, di prodotti fitosanitari sono periodicamente ritirati presso i centri di raccolta di cui al comma 2 ad opera dei titolari delle autorizzazioni o della distribuzione dei prodotti fitosanitari per la loro riutilizzazione o l'eventuale trattamento finalizzato alla riutilizzazione o per il conferimento agli appositi centri di smaltimento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Agenzia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le direttive tecniche relative:

a) alle modalità di eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza dei prodotti fitosanitari e dei loro imballaggi;

b) ai procedimenti di decontaminazione degli imballaggi o dei contenitori vuoti per la riutilizzazione o la loro eventuale declassificazione come rifiuti speciali;

c) ai procedimenti di distruzione dei prodotti fitosanitari inutilizzati e dei relativi imballaggi.

6. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari che utilizzano confezioni idrosolubili e biodegradabili usufruiscono della riduzione del 5 per cento sulla tasa di concessione governativa di cui all'articolo 27, comma 2, e non sono tenuti al versamento della tariffa di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *h*).

CAPO X

SPERIMENTAZIONI

Art. 25.

(Autorizzazioni alla sperimentazione)

1. Sono soggetti ad autorizzazione dell'Agenzia, sotto il controllo delle aziende sanitarie locali, dei servizi fitosanitari e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente competenti, gli esperimenti o le prove a scopo di ricerca o di sviluppo, per scopi sperimentali e per quantitativi ed aree limitati:

a) che comportano l'immissione nell'ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato;

b) eseguiti per documentare nuovi impieghi di prodotti fitosanitari autorizzati.

2. Gli interessati inoltrano all'Agenzia la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 in tempo utile prima del loro inizio, correandola di un fascicolo contenente tutti i dati disponibili per consentire la valutazione degli eventuali effetti sulla salute dell'uomo o degli animali nonché dell'impatto sull'ambiente. Tale richiesta può riguardare più prove o programmi sperimentali, con la specificazione del relativo calendario presumibile di esecuzione e con l'impegno di notificare la data esatta di esecuzione della singola prova agli organi di controllo.

3. L'Agenzia, informati gli organi di controllo, autorizza l'esecuzione delle prove sperimentali solo se possono essere determinate tutte le condizioni necessarie per prevenire i rischi per l'ambiente e per la salute dell'uomo e degli animali, nonché per gestire le colture trattate; l'autorizzazione allega una scheda contenente le informazioni necessarie per garantire la sicurezza sanitaria ed ambientale.

4. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 3, comunicano almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove sperimentali alle aziende sanitarie locali, ai servizi fitosanitari e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, nonché copia dell'autorizzazione.

5. Il Ministro della salute, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, su proposta dell'Agenzia, fissa i criteri per l'applicazione del presente articolo e, in particolare, i quantitativi massimi di prodotti fitosanitari che possono essere impiegati nelle prove sperimentali di cui al comma 1 nonché i dati minimi da fornire di cui al comma 2.

6. Le colture alimentari trattate a scopo sperimentale:

a) non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui:

1) il prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel frattempo autorizzato;

2) siano fissati limiti massimi di residui in sede comunitaria per gli impieghi sulle derrate alimentari oggetto di sperimentazione, che in tal caso possono essere destinate solo in altro Stato dell'Unione europea;

3) trattasi di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, purché espressamente previsto dall'autorizzazione di cui al comma 1;

4) controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente ed effettuate dalle unità sanitarie locali competenti per territorio, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione, dimostrino l'assenza di residui;

b) devono essere conservate separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo;

c) devono essere smaltite secondo le norme vigenti e le direttive dell'Agenzia.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esperimenti ed alla prove concernenti prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati.

Art. 26.

(Riconoscimento di enti e degli organismi che effettuano prove in campo)

1. Il riconoscimento degli enti e degli organismi che effettuano prove sperimentali in campo di efficacia agronomica e per la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande è effettuato dall'Agenzia, su richiesta documentata degli interessati attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. I requisiti degli enti e degli organismi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta dall'Agenzia, anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

3. Il mantenimento del riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta dell'Agenzia; gli oneri per l'espletamento delle attività ispettive sono posti a carico dei richiedenti secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. L'Agenzia elabora lineeguida per l'applicazione dei principi di buone pratiche per l'esecuzione di prove in campo finalizzate alla determinazione dell'efficacia agro-

nomica e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti e nelle bevande.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

(Tassa di concessione governativa)

1. È stabilita la tassa di concessione governativa per le attività produttive pari a lire 20.000.000 per la prima attivazione, o per la variazione delle condizioni tecniche già autorizzate, di uno stabilimento di produzione di prodotti fitosanitari, da versare all'atto di autorizzazione.

2. È stabilita la tassa di concessione governativa pari all'1 per cento del fatturato annuale a carico dei titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

3. È stabilita la tassa di concessione governativa annuale pari a lire 5.000.000 per ogni prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva inclusa nella classificazione di pericolo per gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

4. Per l'anno in corso le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere corrisposte dai titolari delle autorizzazioni vigenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I versamenti di tassa di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere effettuati all'Ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma, per essere riversate su un apposito capitolo di bilancio del Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Tariffe)

1. Sono stabilite le seguenti tariffe:

a) lire 150.000.000 per la prima autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva nuova, non presente in altri prodotti autorizzati e inclusa nella classificazione di pericolo per gli effetti sulla salute e sull'ambiente, da versare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione;

b) lire 125.000.000 per la prima autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva nuova, non presente in altri prodotti autorizzati e non inclusa nella classificazione di pericolo per gli effetti sulla salute e sull'ambiente, da versare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione;

c) lire 150.000.000 per ogni *dossier* presentato ai fini della revisione per conto dell'Unione europea di una sostanza attiva in commercio;

d) lire 50.000.000 per la prima autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva nota, presente in altri prodotti autorizzati, da versare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione;

e) lire 20.000.000 per la prima autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva nota, presente in altri prodotti autorizzati, soggetti a procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, da versare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione;

f) lire 20.000.000 per il rinnovo dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario;

g) lire 40.000.000 per il rinnovo dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario incluso nella classificazione di pericolo per gli effetti sulla salute e sull'ambiente, da ver-

sare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione;

h) lire 10.000.000 per variazioni tecniche dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, da versare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione;

i) lire 5.000.000 per variazioni amministrative dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, da versare prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sono determinate, e periodicamente aggiornate le tariffe, a carico dei soggetti interessati, di cui al comma 1.

Art. 29.

(Finanziamento dell'Agenzia)

1. L'onere finanziario derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede utilizzando i proventi delle tasse e tariffe di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 28.

3. I proventi di cui al comma 2 sono iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero della salute per essere poi riassegnati all'Agenzia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Finanziamento delle incentivazioni a sostegno di una produzione agricola sostenibile)

1. Per il finanziamento di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera e), le re-

gioni e le province autonome possono avvalersi anche di finanziamenti dall'apposito fondo per l'incentivazione della produzione agricola sostenibile, da istituire presso il Ministero delle politiche agricole e forestali utilizzando i proventi di cui all'articolo 27, comma 2.

2. L'utilizzazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, subordinatamente alla presentazione di programmi previsti dall'articolo 5, comma 4, lettera e), che devono essere approvati dall'Agenzia.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 3, pari a lire 15 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO XII

ABROGAZIONI DI NORME

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 ed 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono abrogati i commi 20, 21 e 22 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24.

4. È abrogato il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dalla data di attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

5. È abrogato l'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

6. È abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217.

